



Regione Siciliana

Città di Castelvetro

VI Direzione Organizzativa

U.O. - Nodo S.I.T.R.




Anno 2023

Catasto incendi (aggiornamento anno 2023)

“Art. 10 Legge n° 353/2000 e successive modifiche e integrazioni”

Tav. 1

- Relazione Tecnica



Il Sindaco

Avv. Giovanni Lentini

Il Responsabile VI Direzione Organizzativa

Arch. Pasquale Calamia

Gruppo di progettazione:

Responsabile Unico del Procedimento

Tecnico GIS redattore

Geom. Maurizio Titone

Geom. Maurizio Titone

Approvato: (elenco provvisorio)

Delibera di C.C. n° 64 del 06/08/2024

Pubblicato:

Dal 14/08/2024 al 13/09/2024

Approvato: (elenco definitivo)

Delibera di C.C. n° 78 del 01/10/2024

Premessa

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

In particolare, l'articolo 10 comma 1 prescrive che: "*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili)".*

Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta "*.....vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria*".

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito all'articolo 2: "*Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate*

poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Municipale n. 472 del 22.11.2011, è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 353/2000 – legge quadro in materia di incendi boschivi – inoltre, fissando le linee guida del percorso tecnico-amministrativo interno da seguire di cui al comma 2 lettere a)b)c)d)e)f)g)h);
- con l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/05/2015 “Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia”, in particolare l'art. 8 **“Collaborazione degli uffici”** comma 4, dispone che la collaborazione degli uffici è stato dato incarico a funzionari della “III° Settore Uffici Tecnici” della tenuta del “Catasto incendi” ed aggiornamento annuale, delle aree percorse dal fuoco, sulla base dei dati comunicati dal Settore P.M. nucleo Polizia Ambientale, e quelli inclusi nella banca dati del sistema informativo Forestale della Regione Siciliana (SIF), restituendo cartografia idonea in ambiente GIS, le particelle catastali interessate, saranno indicate nel Certificato di Destinazione Urbanistica, come attraversate dal fuoco e vincolate nel P.R.G., in rispetto all'art. 10 della Legge n. 353 del 2000;
- con Determinazione del Sindaco n. 35 del 15/09/2021 sono stati nominati l'Arch. Vincenzo Barresi nuovo referente del “Catasto delle aree percorse dal Fuoco” nel territorio comunale e il Geom. Maurizio Titone nuovo responsabile dell'aggiornamento annuale del suddetto Catasto;
- con Determinazione del Sindaco n. 12 del 12/06/2024 sono stati prorogati sino al 31 ottobre 2024 gli incarichi di cui alla Determinazione del Sindaco n. 46 del 29/12/2023 dei Responsabili di posizione

organizzativa;

1. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come specificato in premessa, la legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco;

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

2. - METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA

La procedura tecnico-amministrativa per la redazione del Catasto incendi è stata dichiarata con delibera di Giunta Municipale n. 472 del 22/11/2011 con l'Istituzione del Catasto Incendi e la descrizione dell'iter amministrativo da seguire per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco e più specificatamente:

- a) Il Comando VV.UU. Comunale riceve le segnalazioni di avvenuto incendio di aree nel territorio comunale dal Corpo Forestale o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e procede al sopralluogo e all'individuazione delle particelle catastali interessate dal fuoco;
- b) Il Nucleo di Polizia Ambientale (N.O.P.A.) trasmette la documentazione di cui alla superiore lettera a), alla VII Direzione che, in esecuzione della Determinazione del Sindaco n. 35 del 15/09/2021, sopra

citata, provvede ad individuare ed a redigere l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, avvalendosi anche del Sistema Informativo del Corpo Forestale (SIF);

- c) Il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo approva l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendo, altresì, che la VI Direzione provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio del superiore elenco, per la durata di trenta giorni consecutivi, per eventuali osservazioni, così come stabilito dall'art. 10, comma 2°, della Legge n. 353/2000, la VI Direzione provvederà, altresì, alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune di Castelvetro, costituendo tale avviso comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, come recepita dalla L.R. n. 10/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) La VI Direzione, a seguito della pubblicazione, provvede alla valutazione dell'eventuali osservazioni e redige l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni;
 - e) Il Consiglio Comunale, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera c), con proprio atto deliberativo approva l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendone, al fine di assicurarne la massima diffusione, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelvetro;
 - f) La VI Direzione trasmette l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e le relative perimetrazioni, unitamente all'atto deliberativo di approvazione, ai servizi ed alle unità operative afferenti alle Direzioni organizzative dei Servizi Tecnici per gli adempimenti connessi e consequenziali;
 - g) L'Unità Operativa di Protezione Civile dà comunicazione dell'approvazione dell'elenco definitivo approvato alla Prefettura di Trapani-Ufficio Territoriale di Governo.
3. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 il Catasto delle aree percorse dal fuoco va aggiornato annualmente.

4. - AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL'ANNO – 2023

Seguendo la procedura metodologica deliberata dall'amministrazione comunale e dei dati pervenuti di cui al punto 2, sono stati raccolti e analizzati:

- o Incendi avvenuti nel territorio del comune di Castelvetro nell'anno 2023 inclusi nella banca dati del SIF (Sistema Informativo Forestale) – Regione Sicilia ai sensi dell'art.1 dell'O.P.C.M. del 05/06/2008 – Acquisizione e relative perimetrazioni;
- o Incendi avvenuti nel territorio del comune di Castelvetro nell'anno 2023 comunicati dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (N.O.P.A.) con nota prot. 356 del 09/05/2024;
- o Non sono pervenute comunicazioni formali riguardanti le aree percorse dal fuoco da altre amministrazioni Statali e Regionali, e/o da altri settori e servizi comunali individuati giusta delibera di G.M. 472 del 22/11/2011;
- o Indicazioni del catasto (terreni e fabbricati) acquisito dal SISTER banca dati Agenzia del Territorio e attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e alla pubblicazione dei dati del S.I.T.R.

comunale e specifici strumenti di consultazione web dedicati alla conoscenza del territorio.

- Predisposizione delle tavole su base Catastale, C.T.R. e P.R.G. dei dati acquisiti di cui ai punti precedenti nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo, oggetto di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le quali invece non vige nessuna tipologia di vincolo. Elaborazioni dei dati discendenti per la formazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, per foglio di mappa e particelle, allegate alle tavole cartografiche.

5. - ELABORATI TECNICI “AGGIORNAMENTO” CATASTO INCENDI ANNO 2023

Gli elaborati tecnici relativi all'aggiornamento del Catasto Incendi di cui “all'Art.10 Legge n.353/2000 e successive modifiche ed integrazioni” dell'anno 2022 sono:

- Tav. 1 – Relazione tecnica;
- Tav. 2.1 – Inquadramento generale C.T.R. – scala 1:10.000;
- Tav. 2.2 – Inquadramento generale C.T.R. – scala 1:10.000;
- Tav. 2.3 – Inquadramento generale C.T.R. – scala 1:10.000;
- Tav. 3.1 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000;
- Tav. 3.2 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:2.000;
- Tav. 3.3 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:6.000;
- Tav. 3.4 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000;
- Tav. 3.5 – Aree percorse dal fuoco su: C.T.R. – P.R.G. – Catastale – scala 1:5.000;
- Tav. 4.1 – Revisione catasto incendi periodo 2008 – 2013;
- Tav. 4.2 – Revisione catasto incendi periodo 2014 – 2022;
- Tav. 4.3 – Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2023.